



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² I gestori di rete devono notificare ogni anno all'organo d'esecuzione la quantità di gas rinnovabili immessa nella loro rete da un produttore proveniente da un impianto.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 9a^{quinquies} Ammontare della garanzia secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI

L'ammontare della garanzia secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEI corrisponde al 150 per cento dei costi presumibili delle ulteriori misure di compensazione previste dal concessionario. Se i costi di queste ulteriori misure di compensazione non possono ancora essere determinati, l'ammontare della garanzia corrisponde al 75 per cento dei costi delle misure di sostituzione secondo l'articolo 18 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio. Se le ulteriori misure di compensazione possono essere determinate a posteriori e la garanzia prestata:

- a. è inferiore al 150 per cento, il richiedente deve incrementarla fino al raggiungimento del 150 per cento;
- b. è superiore al 150 per cento, il Cantone rimborsa senza interessi al richiedente l'importo della garanzia che eccede il 150 per cento.

¹ RS 730.01

² RS 451

Art. 9a^{sexies} Procedura in presenza di motivi oggettivi secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl

¹ Se sussistono motivi oggettivi secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl, l'autorità cantonale competente fissa l'ammontare della garanzia nel quadro dell'autorizzazione edilizia.

² Il concessionario deve sottoporre all'approvazione dell'autorità cantonale competente le ulteriori misure di compensazione concrete.

³ Un motivo oggettivo secondo l'articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl sussiste anche se il concessionario, le organizzazioni ambientaliste interessate e il Cantone non riescono a mettersi d'accordo sulle ulteriori misure di compensazione entro un termine adeguato e le ulteriori misure di compensazione proposte dal concessionario soddisfano, secondo l'autorità cantonale competente, i requisiti di cui all'articolo 9a^{quater}.

⁴ Se l'attuazione delle ulteriori misure di compensazione non è ancora stata completata al momento della messa in esercizio della centrale elettrica, la garanzia viene rimborsata solo dopo che le ulteriori misure di compensazione sono state completamente attuate.

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 9a^{septies}

Ex art. 9a^{quinquies}

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi